

COMUNE DI SAN BENEDETTO DEI MARSI

Provincia di L'Aquila

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 31 del 30-09-2017

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI ex art. 24 del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs 16 giugno 2017 n. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - DETERMINAZIONI.

L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di settembre, alle ore 11:40, nella sede comunale;

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge.

All'appello nominale risultano:

RAGLIONE FRANCESCO	Assente
Avv. D'ORAZIO QUIRINO	Presente
MASTRODICASA DANILO	Presente
DI GENOVA MARIA	Presente
DE ASCENTIS VALENTINO	Presente
RAGLIONE ERMINIA	Presente
CERASA FABRIZIO DOMENICO	Presente
DI LORETO ANDREA	Assente

ASSEGNATI N. 8
IN CARICA N. 8

PRESENTI N. 6
ASSENTI N. 2

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE ASSUNTA D'AGOSTINO

PRESIEDE l'assemblea il Sig. DANILO MASTRODICASA nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "**Revisione Straordinaria delle Partecipate ex art. 24 del D.Lgs.19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100 – Ricognizione Partecipazioni Possedute – Determinazioni.**", che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

PRESO ATTO CHE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE (Danilo Mastrodicasa in sostituzione di Francesco Raglione assente) legge il dispositivo della proposta di deliberazione, quindi dichiara aperta la discussione.

UDITA la relazione del Vice Sindaco Dr.ssa Maria Di Genova;

PRESO ATTO che il Segretario Comunale pone l'attenzione sulle motivazioni indicate per il mantenimento delle partecipate;

Considerato che non ci sono altri interventi si passa alla votazione.

PRESENTI 6 - VOTANTI 5 - ASTENUTI 1 (Cerasa Fabrizio)

CON VOTI favorevoli n 5, legalmente espressi in forma palese e per alzata di mano, nei termini di legge e di regolamento;

D E L I B E R A

DI APPROVARE la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "**Revisione Straordinaria delle Partecipate ex art. 24 del D.Lgs.19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100 – Ricognizione Partecipazioni Possedute – Determinazioni.**" che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

In continuazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESENTI 6 - VOTANTI 5 - ASTENUTI 1 (Cerasa Fabrizio)

CON VOTI favorevoli n 5, legalmente espressi in forma palese e per alzata di mano, nei termini di legge e di regolamento;

D E L I B E R A

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Dlgs. N° 267/2000.

Proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale

Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI ex art. 24 del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs 16 giugno 2017 n. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - DETERMINAZIONI.

SU PROPOSTA DEL SINDACO

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

DELIBERA DI CONSIGLIO n.31 del 30-09-2017 COMUNE

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute **alla data del 23 settembre 2016**, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di San Benedetto dei Marsi e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

RILEVATO che la Corte dei conti prescrive che...” *il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a procedimentalizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.*”

RILEVATO inoltre che la Corte dei Conti dispone che “... *Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio “tutte” per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società “quote”), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.*”

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni, secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale (allegato A);

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

RICHIAMATI:

- la deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 18/06/2015 con la quale è stato approvato il Piano operativo di Razionalizzazione delle Società partecipate, ai sensi dell'art. 1, commi 611 e seguenti, della Legge n. 190/2014, con la presa d'atto del decreto sindacale del 31/03/2015 (trasmesso alla Corte dei Conti con lettera prot. n. 3243 del 15/06/2015);
- la relazione del Sindaco del 29/03/2016 (trasmessa alla Corte dei Conti con lettera prot. n. 2102 del 30/03/2016) con la quale si è proceduto ad adottare il Piano Operativo di Razionalizzazione delle Società partecipate (a norma dell'art. 1, commi 611 e segg. della Legge 23/12/2014 n. 190) con la conferma delle partecipazioni dirette di questo Comune;

ACCERTATO che il Comune di San Benedetto dei Marsi detiene le seguenti partecipazioni societarie:

- 1) A.C.I.A.M. Spa – quota di partecipazione 1,28%
Società a partecipazione pubblica e privata

DELIBERA DI CONSIGLIO n.31 del 30-09-2017 COMUNE

- 2) CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO Spa – quota di partecipazione 3,45%;
Società a partecipazione totalmente pubblica

ACCERTATO, altresì, che il Comune di San Benedetto dei Marsi detiene una quota di partecipazione del 2,58% dell'ERSI ABRUZZO – Ambito Marsicano (già Ente d'Ambito Marsicano e ATO n. 2 Marsicano), Consorzio costituito da 35 Comuni della Marsica, cui è stato affidato il compito di organizzare e sovrintendere al servizio idrico integrato, come definito dalla Legge n. 36/1994 e dalla L.R. n. 2/1997;

VERIFICATO che NON SUSSISTONO motivazioni per l'alienazione delle partecipazioni nelle società

- 1) A.C.I.A.M. Spa
- 2) CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO Spa

in quanto:

- svolgono attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, in particolare quelle indicate alla lettera a) "Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi";
- non rientrano nella casistica contemplata all'art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P.;

VERIFICATO, altresì, che NON SUSSISTONO motivazioni per l'alienazione della partecipazione nell'ERSI ABRUZZO, in quanto Consorzio obbligatorio tra Comuni, a norma di legge;

VISTO il modello standard dell'atto di ricognizione predisposto dalla Corte dei Conti accluso alla deliberazione n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 che dovrà essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute espresse nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale (allegato A);

TENUTO CONTO che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

PRESO ATTO che è stato richiesto al Revisore dei conti di rendere apposito parere, in conformità a quanto prescritto dall'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione vengono apposti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

propone di DELIBERARE

per le motivazioni espresse in premessa

- di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del **23 settembre 2016** e precisamente:
 - **Partecipazioni societarie** (indicate nell'allegato A alla presente proposta)
 - 1) A.C.I.A.M. Spa – quota di partecipazione 1,28%
 - 2) CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO Spa – quota di partecipazione 3,45%;
 - **Partecipazioni consortili**
 - 1) ERSI ABRUZZO – Ambito Marsicano – quota partecipazione 2,58%
- di autorizzare il mantenimento di tutte le partecipazioni possedute in quanto tali società:
 - svolgono attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, in particolare quelle indicate alla lettera a) "Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi";
 - hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente di cui all'art. 4, comma 1, del T.U.S.P.;
- di autorizzare il mantenimento di tutte le partecipazioni possedute, indicate **nell'allegato A** alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale:
 - 1) A.C.I.A.M. Spa – mantenimento senza interventi di razionalizzazione
 - 2) CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO Spa – mantenimento con interventi di razionalizzazione (contenimento dei costi), non essendo consentita la cessione/alienazione della quota di partecipazione in quanto la gestione del servizio idrico integrato è stato affidato a tale società direttamente dall'ATO MARSICANO, ai sensi della Legge n. 36/1994 e dalla L.R. n. 2/1997;
- di autorizzare il mantenimento della partecipazione nell'ERSI ABRUZZO – Ambito Marsicano –
in quanto Consorzio obbligatorio tra Comuni, a norma di legge;
- di trasmettere l'atto approvativo della presente proposta a tutte le società partecipate dal Comune;
- di dare comunicazione dell'esito della ricognizione di cui alla presente, ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
- di inviare l'atto approvativo della presente proposta di deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;
- PROPONE di dichiarare l'atto approvativo della presente proposta immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Pareri espressi per deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: “REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI ex art. 24 del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs 16 giugno 2017 n. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - DETERMINAZIONI.”.

REGOLARITA' TECNICA

Parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs.vo n. 267/2000

Il Responsabile del Servizio
F.to (Arch. Antonio Colantonio)

REGOLARITA' CONTABILE

Parere favorevole di regolarità espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.vo n.267/2000

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
F.to (Rag. ANNAMARIA GATTI)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to DANILO MASTRODICASA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ASSUNTA D'AGOSTINO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000:

VIENE affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata sul sito web del Comune il giorno 20-10-2017 _____ per rimanervi per quindici giorni consecutivi (Art. 124, comma 1);

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ASSUNTA D'AGOSTINO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ASSUNTA D'AGOSTINO

E' copia conforme all'originale

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
ASSUNTA D'AGOSTINO